La rassegna zootecnica di Buie

Alla rassegna zootecnica di Buie, che ebbe luogo il 22 ottobre scorso, furono presentati: 30 giovenche, 16 torelli, 32 vitelli, 30 vitelle, 8 torelli fuori concorso. Tutti della razza podolico - istriana, discendenti da vacche inscritte al libro genealogico e dai tori capostipiti.

I torelli, le giovenche, i vitelli e le vitelle erano accompagnati dalle rispettive madri, sulle quali i giurati, quando notarono qualche cosa di rilevante nei discendenti, portarono la loro attenzione.

Tutti avevano la scheda per il controllo degli aumenti di peso; dato importantissimo che l'amico e collega dott. Comandini aveva meticolosamente preparato.

Furono esaminate: le giovenche discendenti dal fu toro Istro e coperte dal toro Ardito; le bovine inscritte nel libro genealogico accompagnate: 1°) da vitelle dell'età di mesi sei fino all'emissione dei primi denti permanenti; 2°) da vitelli da 6 mesi fino a 10: tutti discendenti dai tori capostipiti.

La Giuria era composta di valorosi zootecnici quali il prof. Gugnoni dell'Università di Perugia, il dott. Squadroni dell'Ispettorato agrario di Padova, i dottori Meloni di Vicenza e Borini di Venezia, il dott. Raggi di Buie.

L'esame fu accuratissimo: i capostipiti Epulo e Ardito attirarono l'attenzione di tutti: le giovenche figlie di Istro, le madri inscritte al libro genealogico e tutti i capi presentati furono scrupolosamente esaminati e valutati zootecnicamente.

Furono assegnati 66 premi in denaro. I proprietari per ottenere il premio si obbligarono con impegno scritto (carta canta e villano dorme) a destinare alla riproduzione gli animali premiati mantenendoli con cura. Se vengono meno all'impegno devono restituire integralmente il premio conseguito.

E' permessa la vendita dell'animale premiato a condizione che esso sarà adibito alla riproduzione nel territorio della provincia di Pola.

Quali i risultati? Quali le impressioni?

Bastava leggere negli occhi degli organizzatori, dei fattori massimi della rassegna, dei preparatori — mi si permetta questo termine anatomico — per dire che i risultati e le impressioni furono ottimi.

Il numero dei premiati in rapporto ai presentati lo dimostra.

Il dott. Giovanni Comandini che da oltre 25 anni segue passo passo il miglioramento del bestiame dell' Istria e che in questi tre anni dacchè funzionano ottimamente i centri di allevamento ha dato tutta la sua feconda attività e perizia, ne era legittimamente contento e con lui il dott. Luigi Dandri dell'Ispettorato agrario provinciale, sezione di Buie, e il bravo Veterinario consorziale dott. Giovanni Raggi che hanno validamente dato il loro contributo.

Giustamente il prof. Gugnoni avvertì organizzatori ed allevatori di non dormire sugli albori, che bisogna fare ancora meglio, migliorare ancora per arrivare all'ottimo e possibilmente al perfetto.

Il comm. prof. Ronchi si dichiarò soddisfatto dei risultati e portò il compiacimento e l' augurio dell' on. Ministero della agricoltura e delle foreste, elogiando i bravi allevatori che affrontando sacrifici avevano seguìto le norme e i dettami della scienza.

Dal canto mio, o allevatori, vi dico francamente che ne fui soddisfatto. I risultati fino ad oggi conseguiti sono eccellenti: bisogna però fare ancora meglio per avere ottimo bestiame e liberarci dalle importazioni. Ricordatevi le parole del Duce nel discorso di Avellino: **„ Bisogna essere forti, bisogna essere sempre piu forti, bisogna essere talmente forti da fronteggiare tutte le eventualità "**. E nelle eventualità vi è pure quella della mancanza del bestiame.

Il dott. Comandini esprimendo agli agricoltori il suo compiacimento per averli avuti validi collaboratori e fedeli esecutori di quanto da anni ha suggerito con intelletto di amore, raccomandò opportunamente l' osservanza delle regole igieniche per i ricoveri del bestiame di cui ho fatto cenno nel fascicolo n. 13 del corr. anno di questa benemerita rivista.

Ricordo agli allevatori quanto scrissi nel fascicolo n. 6 dello scorso anno di questa simpatica « Istria Agricola » a proposito di consanguineità — repetita iuvant —.

Per disciplinare il lavoro di ricostruzione della razza bovina podolico-istriana, gli allevatori che hanno inscritto il loro be-

stiame che farà capo o che discende dai tre nuclei forniti dai capostipiti Epulo, Ardito e Quieto, nel fare gli accoppiamenti, devono seguire le istruzioni che darà il tecnico preposto: tenersi strettamente alle norme avute e non fare di propria testa, perchè chi fa di propria testa, paga di sua borsa. Il tecnico può darsi che vi suggerirà di ricorrere ad un primo accoppiamento in consanguineità, vi dirà di quale grado e poi vi consiglierà il metodo del rinfrescamento del sangue.

Ricordate ancora che l'Istria per migliorare il suo bestiame può fare da sè.

Un meritato elogio deve essere fatto al Podestà di Buie, cav. dott. Baissero, che in breve tempo, in seguito alle premure del sottoscritto ed a quelle dell'Ispettorato agrario, fece preparare parte del foro boario sufficiente alla bisogna dove i soggetti presentati furono disposti dai tecnici agrari e dai miei collaboratori. Di questi avrei desiderato che ve ne fossero stati presenti di più, specialmente perchè nelle rassegne zootecniche si attinge materiale da diffondere nelle conferenze zootecniche da fare a soldoni agli allevatori

DOTT. G. MIRABELLA-FISICHELLA
Veterinario provinciale dell'Istria

I recenti provvedimenti finanziari e particolarmente il prestito 5 % e la imposta straordinaria immobiliare

Il 5 ottobre u. s. il Consiglio dei Ministri approvò un complesso di provvedimenti finanziari di grande importanza economica, politica e sociale, quattro dei quali vennero pubblicati lo stesso giorno nella «Gazzetta Ufficiale» del Regno, ed il quinto nella Gazzetta del 6 ottobre. Si tratta dei Regi Decreti-Legge aventi i n. 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, riguardanti, rispettivamente:

1°) *Emissione di un prestito redimibile 5 % ed applicazione di una imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare per il servizio del prestito medesimo.*

2°) *Istituzione di una imposta straordinaria progressiva sui dividendi delle società commerciali.*

3°) *Modificazioni al Regio Decreto-Legge 21 dicembre 1927-VI, n. 2325, e adeguamento del valore intrinseco della moneta italiana*

al valore delle più importanti e diffuse monete in circolazione sui principali mercati mondiali.

4°) *Disposizioni intese a combattere perturbamenti del mercato nazionale od ingiustificati inasprimenti del costo della vita.*

5°) *Abolizione del dazio* ad valorem *e facoltà al Capo del Governo di modificare ulteriormente il regime doganale delle merci in relazione con la nuova situazione monetaria e dei prezzi.*

La grande importanza, alla quale si è fatto cenno, di questi provvedimenti risulta ben evidente dall' esame di ciascuno di essi e del coordinato complesso che formano, collegandosi ed influenzandosi reciprocamente ed armonicamente.

Desiderando informare questa nota a scopi prettamente pratici, cioè di divulgazione presso gli agricoltori di alcune norme ed istruzioni utili a conoscersi per poter più agevolmente ottemperare alle prescrizioni di legge che li riguardano, ci limiteremo a brevissimi cenni in merito agli ultimi 4 provvedimenti, ed illustreremo con una certa ampiezza soltanto il primo. Dunque nessuna considerazione che sappia di economia pura, o classica che dir si voglia, tanto più che, come accennammo incidentalmente anche in uno scritto inserito nell' ultimo numero del nostro bollettino, e riguardante l' attuale situazione del mercato vinicolo istriano, alcune delle famose leggi con le quali si credette sino ad ora di inquadrare i grandi problemi e fatti economici, facendone quasi un complesso statico, spesso definito anche da formole matematiche, stanno cadendo come idoli infranti, nel nuovo clima spirituale e nella realtà, scevra di qualsiasi infingimento, nella quale si creano e funzionano le istituzioni del Regime.

Diremo soltanto che con il provvedimento di cui al punto 3°) non si è addivenuti ad una svalutazione vera e propria della lira, bensì si è difesa la nostra moneta, riconducendola a quota novanta, la quale rappresentò e rappresenta la vittoria della ferrea volontà del Capo contro la svalutazione. Si ricordi, al riguardo, lo storico discorso di Pesaro. Sono stati gli altri a svalutare, di recente, la loro moneta, ed allora la lira si è adeguata, od allineata come si dice ora, nelle nuove posizioni: senza tale adeguamento essa si sarebbe isolata, esponendosi ad una specie di pericoloso assedio da parte delle valute principali, dollaro, sterlina e franco, e delle altre che ad esse si allinearono sollecitamente.

E mentre le svalutazioni straniere hanno sacrificato gli interessi dei risparmiatori, ed hanno ridotto la capacità di acquisto del salario dei lavoratori, causando inesorabilmente l'aumento dei prezzi, la riforma monetaria italiana si compie attraverso una serie di provvedimenti che interessando tutti i settori dell'attività economica nazionale, distribuisce equamente su di essi il contributo per il compimento della sistemazione finanziaria.

I provvedimenti di cui ai punti 4°) e 5°) sono diretti appunto ad evitare un inasprimento del costo della vita, il che significherebbe diminuzione della capacità di acquisto della nostra moneta, e contemplano, quindi, il blocco di taluni prezzi, il rigoroso controllo delle fluttuazioni degli altri, quando siano in relazione con i fatti mondiali, misure repressive contro ogni eventuale tentativo di speculazione, generale riduzione nei dazi di importazione dei prodotti alimentari, come ad esempio il dazio del grano che scende da L. 75 a L. 47 al q.le, ed i dazi che colpivano gli animali bovini, le carni fresche e congelate, le uova, il lardo, lo strutto, l'olio di oliva. Inoltre il Sottosegretario agli scambi ed alle valute è stato autorizzato, fra l'altro, a variare i volumi dei contingenti di importazione per i generi di largo consumo.

Quanto al provvedimento di cui al punto 2°), la istituzione di una imposta straordinaria progressiva sui dividendi delle Società commerciali, ha lo scopo di far contribuire anche le Società anonime alla grande operazione finanziaria, lasciando peraltro ad esse quel giusto margine che deve stimolarne le attività.

E veniamo al prestito obbligatorio al quale è intimamente collegata l'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare. Questo prestito, facilitato dalle anticipazioni bancarie stabilite dal Regio Decreto-Legge, deve fornire allo Stato i mezzi di cui ha bisogno, prevalentemente occorrenti per la messa in valore dell'Impero: i rurali, che durante la gloriosa impresa africana, rappresentarono fra tutte le altre categorie di produttori il più solido fulcro sul quale si imperniò la vittoriosa resistenza al perfido assedio economico, si accingeranno serenamente anche al nuovo sacrificio richiesto dallo Stato, il quale, peraltro, mette a loro disposizione, con precise disposizioni di legge, una serie di aiuti e di facilitazioni.

Va inoltre osservato che questo provvedimento legislativo

continua la iniziata perequazione della pubblica finanza. Infatti, come era detto nel comunicato che presentava al pubblico le decisioni del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre u. s., l'onere derivante alla proprietà immobiliare dalla sottoscrizione forzosa del prestito redimibile 5 % e dal prelievo di una imposta straordinaria, trova un fondamento nella situazione di privilegio in cui si è trovata la proprietà stessa in questi ultimi tempi, nei quali le spese della guerra coloniale sono state finanziate, in massima parte, dalla proprietà mobiliare, mediante la conversione della rendita e la cessione dei titoli e crediti sull'estero.

Il provvedimento in esame va considerato, infine, in relazione all'allineamento della lira; difatti il Governo, come rilevava anche il comunicato predetto, ha ritenuto che i proprietari di immobili sfuggano parzialmente all'incidenza, ovvero al costo della revisione monetaria che riguarda tutte le altre categorie diverse dalla loro. Ne consegue che, anche sotto questo aspetto, con il contributo che si chiede al patrimonio immobiliare, si opera una compensazione che risponde ai criteri di un'alta giustizia sociale.

*
* *

La introduzione di imposte straordinarie sul patrimonio immobiliare non è cosa del tutto nuova nel sistema tributario italiano; con il R. Decreto 22 aprile 1920, n. 494, successivamente ritoccato da altre norme legislative, venne istituita una imposta straordinaria — che riguardava sia il patrimonio immobiliare che quello mobiliare — rispetto alla quale la nuova presenta una certa analogia di principio, per quanto riguarda le finalità finanziarie ed il criterio della perequazione, e alcune rispondenze nelle modalità di carattere tecnico.

Ma la vecchia imposta, che scade nell'anno finanziario 1938-39, voleva raggiungere, per scopi di giustizia, coloro che si erano particolarmente avvantaggiati dalla guerra attraverso l'incremento del valore dei patrimoni, e fu applicata, naturalmente, solo nelle vecchie provincie del Regno.

*
* *

Alla pubblicazione del R. Decreto-Legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, che dispone la emissione del prestito redimibile 5 % e l'applicazione dell'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare per il servizio del prestito stesso, hanno fatto seguito:

a) un manifesto del Ministero delle finanze, distribuito ed affisso in tutti i Comuni del Regno, nel quale sono riassunte in forma chiara e sintetica le principali disposizioni che è necessario siano conosciute dagli interessati;

b) il Regio Decreto 10 novembre 1936-XV, n. 1933, recante le «Norme complementari integrative e regolamentari per l'attuazione del R. Decreto-Legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, concernente l'emissione di un prestito redimibile 5 % e la istituzione di una imposta straordinaria immobiliare».

Basandoci su tali elementi, esporremo nella forma più semplice possibile, quanto si riferisce al prestito ed alla imposta.

Premettiamo, anzitutto, che sono tenuti alla sottoscrizione al prestito ed assoggettati alla imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare soltanto i possessori (persone fisiche ed enti) al 5 ottobre 1936, di terreni o di fabbricati situati nel Regno ed aventi un valore complessivo, al netto dei debiti ipotecari, di almeno lire 10.000 (diecimila).

Come si determina tale valore? Per i terreni la legge prescrive di partire dagli estimi catastali che verranno inscritti nei ruoli delle imposte fondiarie per il 1937; tali estimi, essendo stabiliti in valuta aurea, vanno moltiplicati per il coefficiente 3.66; la cifra che si ottiene va capitalizzata al 100 per 5 e si ha così il valore dell'immobile.

Esempio: un terreno verrà iscritto nei ruoli delle imposte fondiarie per il 1937 con l'estimo di L. 1000; L. $1000 \times 3.66 = 3660$; capitalizzando 3660 al 100 per 5 si ha: $3660 \times \frac{100}{5} = 73200$, valore del terreno.

Ne risulta che il valore del terreno viene ad essere pari a 73.20 volte l'estimo: infatti $73.20 \times 1000 = 73200$; ed allora per conoscere tale valore, si può per maggiore brevità moltiplicare l'estimo catastale per 73.20.

Per i fabbricati la cosa è ancor più semplice: si capitalizza al 100 per 5 il reddito imponibile (per il quale, presumendosi che esso sia aggiornato, non occorre alcuna maggiorazione come va fatto invece per l'estimo catastale dei terreni) che risulterà dai ruoli per il 1937.

Esempio: un fabbricato verrà inscritto in detti ruoli con un reddito imponibile di L. 1000; capitalizzando 1000 al 100 per 5 si ha: $1000 \times \frac{100}{5} = 20000$, valore del fabbricato.

A questo punto è opportuna una precisazione: se un terreno od un fabbricato del valore, ad es., di L. 24000 è di proprietà di tre persone, non si deve ritenere che esse siano esenti dalla sottoscrizione al prestito e dalla imposta straordinaria, per il fatto che il valore della quota parte dell'immobile è, per ciascuna di esse, di L. 8000 e quindi inferiore al minimo di L. 10000 previsto dalla legge. No; *agli effetti della valutazione, i beni immobili sono considerati quali risultano da ciascuna ditta catastale, anche se questa sia costituita da più persone.*

Inoltre, l'obbligo alla sottoscrizione e quindi al pagamento della imposta correlativa esiste anche per le ditte i cui beni non raggiungono il valore di L. 10000, qualora le ditte stesse, od i singoli componenti, posseggano altri beni immobili che, cumulati al primo considerato, inferiore alle L. 10000, raggiungono questo limite minimo.

Esempio: Tizio e Caio posseggono, in parti uguali, un terreno del valore di L. 9000; di più, Caio possiede in proprio un altro terreno del valore di L. 6000. Caio risulta quindi possessore di beni terrieri del valore di L. 4500 (metà del valore del fondo posseduto in comune con Tizio) + 6000 = L. 10500; egli deve pertanto sottoscrivere al prestito ed è tenuto a pagare la imposta correlativa, mentre Tizio è esente dall'una e dall'altro.

*
* *

Ora esaminiamo un altro caso assai frequente: Tizio ha la nuda proprietà di un terreno o di un fabbricato del valore di L. 20000, mentre Caio ne è l'usufruttuario; necessita, evidentemente, procedere al riparto del valore fra i due, determinando il valore dell'usufrutto e quindi, per differenza, quello della nuda proprietà. Al riguardo il citato R. Decreto 10 novembre 1936-XV prescrive quanto segue: se l'usufrutto è a tempo indeterminato o non minore di dieci anni, esso è ragguagliato alla metà dell'intero valore dell'immobile quando l'usufruttuario non abbia compiuto 50 anni di età, ed al quarto dello stesso valore quando li abbia compiuti.

Quindi se Caio è usufruttuario vita natural durante, ed ha 45 anni di età, il valore da attribuire a ciascuno dei due è di L. 10000 e quindi entrambi sono tenuti a sottoscrivere al prestito ed a corrispondere la imposta; se Caio ha 51 anni, il valore del suo diritto è pari a un quarto di L. 20000, cioè è

di L. 5000, mentre quello della nuda proprietà di Tizio è di L. 15000. In questo caso il prestito e la imposta riguardano Tizio; Caio è esente dall' una e dall' altro.

Se l' usufrutto è limitato a tempo minore di dieci anni, esso è ragguagliato a tanti ventesimi del valore dell'immobile quanti sono gli anni della sua durata. Quando l' usufruttuario abbia compiuto l' età di 50 anni, l' usufrutto è valutato per non più di cinque ventesimi.

Allora accade questo: se Caio è usufruttuario per 9 anni ed ha 45 anni di età, il valore dell' usufrutto è di nove ventesimi di L. 20000, cioè è di L. 9000, e quello della nuda proprietà è di L. 11000; quindi il prestito e la imposta riguardano Tizio; Caio è esente dall'una e dall'altro. Se Caio ha 51 anni, il valore dell' usufrutto viene ragguagliato, come abbiamo visto dianzi, a cinque ventesimi di L. 20000, cioè a L. 5000, e quindi anche in questo caso Tizio è tenuto al prestito ed assoggettato alla imposta e Caio è esente dall' una e dall' altro.

Gli stessi criteri si applicano quando la proprietà è gravata da diritti di uso e di abitazione.

*
* *

Ed ora vediamo come si procede per calcolare l' ammontare, rispettivamente, del prestito e della imposta.

Prestito. — Premettiamo che *i titoli del nuovo prestito sono offerti in pubblica sottoscrizione,* vale a dire che *al medesimo può sottoscrivere chiunque; peraltro, la somma che ciascun possessore di immobili è obbligato a sottoscrivere è stabilita nella misura del 5 per cento del valore netto degli immobili.*

Richiamando l' esempio fatto in precedenza, terreno del valore di L. 73200 e fabbricato del valore di L. 20000, avremo che, nei due casi, la somma da sottoscrivere sarà:

$$\frac{73200 \times 5}{100} = 3660; \qquad \frac{20000 \times 5}{100} = 1000.$$

Dunque, nel caso di terreni, la somma da sottoscrivere è pari all'estimo catastale moltiplicando per 3.66; infatti nell'esempio considerato si era partiti da un estimo di L. 1000 che moltiplicato per 3.66, dà appunto 3660; invece nel caso dei fabbricati la somma da sottoscrivere è pari al reddito imponibile: nell' esempio si era supposto un reddito di L. 1000, e, come

abbiamo visto, la sottoscrizione al prestito va fatta proprio per tale importo.

Imposta. — Semplicissimo è, del pari, il calcolo della imposta straordinaria fissata dalla legge *in ragione del 3.50 per mille del valore netto degli immobili.*

Partendo sempre dal noto esempio, terreno del valore di L. 73200 e fabbricato del valore di L. 20000, avremo che, nei due casi, l'ammontare della imposta sarà:

$$\frac{73200 \times 3.50}{1000} = 256.20; \quad \frac{20000 \times 3.50}{1000} = 70.$$

Ancor più semplicemente si può procedere così:

Terreni: basta moltiplicare l'estimo catastale per 0.2562; infatti, nel nostro caso, l'estimo rappresentato da L. 1000 e moltiplicato per 0.2562, dà appunto 256.20; ciò vuol dire che per ogni lira di estimo catastale l'imposta è di lire 0.2562, e quindi per ogni 100 lire di estimo è pari a L. 25.62, e per ogni 1000 lire di estimo ammonta a L. 256.20.

In altre parole, la nuovo imposta è leggermente superiore al quarto dell'estimo catastale dei terreni.

Oppure basta calcolare il 7 % della cifra risultante dall'estimo catastale moltiplicato per 3.66:

$$1000 \times 3.66 = 3660; \quad \frac{3660 \times 7}{100} = 256\ 20.$$

Fabbricati: anche per essi l'imposta è pari al 7 % del reddito imponibile; nel caso adottato, il reddito imponibile è di L. 1000 ed il 7 % di tale somma è pari a L. 70 che, come già rilevato, rappresentano l'ammontare della imposta.

*
* *

Abbiamo visto come si determina il valore degli immobili, terreni e fabbricati, e dell'usufrutto nonchè l'ammontare del prestito e della imposta a carico dei possessori; e ciò a semplice titolo di chiarimento, ed anche per mettere in grado questi di controllare i dati che verranno stabiliti dai competenti uffici. Infatti la legge stabilisce che la determinazione delle somme che ciascuna ditta è tenuta a sottoscrivere al prestito e dell'ammontare della imposta straordinaria correlativa, spetta agli Uffici distrettuali delle imposte dirette.

Gli importi da sottoscrivere al prestito verranno inscritti nei ruoli per il 1937 dei Comuni nei quali sono situati gli stabili e dati in riscossione agli esattori delle imposte, a mezzo di ruoli speciali, riscuotibili in sei rate bimestrali uguali, con la stessa scadenza delle comuni imposte erariali. La prima rata sarà posta in riscossione il 10 marzo, anzichè il 10 febbraio del prossimo anno.

La legge ha contemplato delle agevolazioni per i possessori di immobili tenuti a sottoscrivere al prestito, ed infatti ha autorizzato gli istituti di credito che saranno designati con decreto del Capo del Governo, a concedere ai possessori medesimi, crediti od anticipazioni sino al 90 % dell' ammontare della sottoscrizione, all' interesse annuo non superiore al cinque per cento, comprese le spese e le commissioni.

I possessori di immobili che intendano chiedere tali crediti od anticipazioni dovranno versare all' istituto sovventore la differenza fra la somma anticipata e quella necessaria per la integrale sottoscrizione.

L' istituto sovventore provvederà al pagamento della quota di sottoscrizione e ritirerà i titoli del prestito trattenendoli in pegno, sino alla estinzione del credito o della anticipazione.

Ricordiamo che le somme sottoscritte al prestito fruttano l' interesse annuo del cinque per cento, con decorrenza dal 1° gennaio 1937, e che tale interesse è esente, per tassativo disposto della legge, da qualsiasi imposta presente e futura.

Il prestito è redimibile, vale a dire verrà estinto dallo Stato con un piano di ammortamento già disposto e della durata di 25 anni. Ed i proventi della imposta straordinaria immobiliare, che resterà in vigore per 25 anni, sono appunto devoluti ad assicurare il servizio degli interessi e dell' ammortamento del prestito.

La legge dà infine la possibilità ai sottoscrittori al prestito, di riscattare la imposta straordinaria, vale a dire di liberarsi in una sola volta del tributo che dovrebbero pagare per 25 anni consecutivi. Sino ad ora non sono state emanate le norme riguardanti il riscatto, ma se, come riteniamo, verrà concesso l' abbuono dell' interesse composto del 5 o del 6 %, la cifra che i sottoscrittori medesimi dovranno pagare sarà ridotta a circa la metà.

Esempio: l' annua imposta straordinaria sul fondo preso in esame, del valore di L. 73.200, risulta di L. 256.20; moltipli-

cando 256.20 per 25 (numero di anni in cui deve essere corrisposto il tributo) si ha 6405; con il riscatto, da effettuare con l'accennato abbuono, il possessore degli immobili verrebbe a pagare, ad un di presso, L. 3200 nel 1937, restando esente dalla imposta stessa per tutta la durata della sua applicazione.

Unica condizione posta dalla legge, è che il pagamento della imposta riscattata venga eseguito con i titoli del prestito redimibile.

*
* *

A quali dichiarazioni e formalità sono tenuti i possessori di immobili, in relazione alla sottoscrizione al prestito redimibile ed all'applicazione della imposta straordinaria?

Nessuna, allorchè si tratti di immobili i cui estimi o redditi sono già accertati od in via di accertamento, e non gravati da debiti ipotecari. I possessori di tali immobili saranno inscritti di ufficio nei ruoli di sottoscrizione, sempre quando, beninteso, il valore netto dei loro beni raggiunga almeno 10.000 lire.

Sono invece tenuti ad apposite dichiarazioni coloro che si trovino in alcuna delle seguenti situazioni:

1°) che posseggano beni non assoggettati all'imposta sui terreni od a quella sui fabbricati;

2°) che posseggano beni gravati da debiti ipotecari.

I possessori di cui al punto 1°) dovranno presentare apposita denuncia per i beni:

a) *temporaneamente esenti da imposte sui terreni e sui fabbricati;*

b) *soggetti ad un tributo che sostituisce le predette imposte;*

c) *soggetti alla imposta di ricchezza mobile (opifici industriali, miniere, cave, torbiere, saline, tonnare, laghi e stagni da pesca);*

d) *comunque non ancora accertati o non ancora assoggettati alle rispettive imposte);*

e) *nei quali si sono effettuati investimenti immobiliari per opere non ancora ultimate al 5 ottobre 1936, o che, se anche ultimate, non siano ancora suscettibili di reddito (case in corso di costruzione, impianti non ancora attivati, ecc.).*

I possessori di tali immobili, sempre quando questi, da soli o cumulati con altri, raggiungano il valore minimo di 10000 lire, dovranno, **entro il 5 dicembre p. v.**, presentare la dichiarazione all'Ufficio delle imposte dirette alla cui circoscrizione appartiene il Comune nel quale gli immobili sono situati. La dichiarazione può essere presentata anche al Comune, quando questo non è sede di Ufficio delle imposte.

L'ufficio che riceve la dichiarazione ha l'obbligo di rilasciare una ricevuta staccata da un registro a matrice.

Coloro che posseggono immobili in due o più Comuni, debbono fare separate dichiarazioni per ogni Comune.

Per gli immobili indicati alle lettere a), b), c), d), deve essere dichiarato il reddito annuo; per quelli indicati alla lettera e) deve essere dichiarato il capitale investito a tutto il 5 ottobre 1636, od il valore sulla base dei prezzi correnti a questa data.

A questo punto è opportuno accennare al caso di possessori di beni che, comunque, siano intestati ad altri; la mancata rispondenza fra le intestazioni catastali e l'attualità del possesso è dovuta alla omessa annotazione dei trapassi nei registri fondiari. I possessori di immobili che si trovano in queste condizioni è bene che denunzino i loro diritti all'Ufficio delle imposte (od al Comune, come già detto), sempre **entro il 5 dicembre p. v.**, chiedendo di essere inscritti nei ruoli della sottoscrizione al prestito e quindi in quelli dell'imposta straordinaria immobiliare; gli Uffici delle imposte possono prendere la iniziativa delle variazioni solo quando esse risultino da documenti idonei alla esecuzione delle volture catastali.

Facciamo noto agli interessati che mancando la denunzia dei possessori suddetti, vengono iscritte nei ruoli del prestito e della imposta le ditte comprese nei ruoli normali delle imposte sui terreni e sui fabbricati per il 1937; peraltro l'effettivo possessore risponde solidalmente con i precedenti possessori, dello importo della sottoscrizione Ricordiamo altresì che nel caso di mancato pagamento, l'esattore delle imposte procede, di regola, sugli immobili in base al cui valore è stato stabilito l'ammontare della sottoscrizione al prestito e della imposta.

Per le dichiarazioni di cui ci siamo occupati sino ad ora, gli interessati possono servirsi del modello n. 1 il quale consta di 4 facciate: nella prima vanno indicati il *nome*, il *cognome* ed il *domicilio della ditta intestata a catasto e dell'effettivo possessore dei beni*; è chiaro che allorchè vi è rispondenza fra le intestazioni catastali e l'attualità del possesso, cioè quando la ditta intestata a catasto è anche l'effettivo possessore dei beni, si ripete, nello spazio che sta a lato delle parole «effettivo possessore», ciò che si è scritto di lato alle parole «ditta intestata a catasto» o, più semplicemente, si mette «come sopra»; inoltre, sempre nella prima facciata del modulo, bisogna indicare la *natura del*

Numero progressivo	Ubicazione dell' immobile — Via e numero civico (per i fabbricati) — Contrada (per i terreni)	Natura e destinazione dell' immobile — Oppure indicazione sommaria delle opere non ancora ultimate o non ancora suscettibili di reddito	Dati catastali (ove esistono) N. di mappa o di sezione		C terren superfi
			principale	subalterno	Ett.
1	2	3	4	5	6

PRESTITO REDIMIBILE 5 % E IM

Elenco delle passività ipotecarie da detrarsi, agli effetti dell' art. 8 d alla partita.....

Numero d' ordine	DITTA o PERSONA (Cognome, nome, paternità e domicilio)		TITOLO COSTITUTIVO delle passività ipotecarie		Importo a del deb ipoteca per sc sorte cap
	DEBITRICE	CREDITRICE	natura ed estremi dell' atto	causale	

Modello n. 1

DICHIARAZIONE DEL POSSESSORE

NZA fabbricati dei piani	N. dei vani per ciascun piano: affittati	N. dei vani per ciascun piano: non affittati	Estremi dei contratti di affitto e loro registrazione	Reddito effettivo o presunto	Ammontare delle somme investite o del valore per le opere non ultimate o non ancora suscettibili di reddito	Passività ipotecarie — Ammontare come da dettaglio nel seguente Modello n. 2
	8	9	10	11	12	13

A STRAORDINARIA IMMOBILIARE

Modello n. 2

reto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dal valore dei beni immobili intestati

.....

Comune quale il credito è inscritto r l'imposta di chezza mobile	ELENCAZIONE SOMMARIA DELLE IPOTECHE: Ammontare	ELENCAZIONE SOMMARIA DELLE IPOTECHE: BENI DATI A GARANZIA (Comuni in cui sono situati, descrizione dei beni ipotecati, numeri di mappa, estimi o redditi catastali)	OSSERVAZIONI e riferimenti alla documentazione allegata

possesso (terreno, fabbricato, opificio, ecc.) e gli *estremi del trasferimento*, vale a dire a quale titolo si è possessori (data e registrazione del contratto di acquisto o estremi di qualsiasi altro contratto, atto, scrittura, ecc. per il quale si entrò in possesso dei beni che formano oggetto della dichiarazione).

Nella seconda e terza facciata del modello n. 1 il dichiarante deve apporre solo le indicazioni richieste nelle prime 13 finghe, che sono riprodotte a pag. 468-469; dalla finga 14 in poi il modulo viene compilato dall' Ufficio imposte.

Nell' ultima facciata del modulo sono elencate alcune avvertenze, parte delle quali abbiamo già illustrate, mentre delle altre parleremo ora, a proposito delle detrazioni per i debiti ipotecari.

Se sui beni immobili oggetto della dichiarazione gravano debiti ipotecari, il dichiarante appone nella finga 13 l' ammontare complessivo di tali debiti, che vanno poi indicati dettagliatamente nel modello n. 2, la cui prima facciata è riprodotta sotto il fac simile delle 13 finghe del modello n. 1.

Siamo arrivati, così, ai possessori di cui al punto 2°): **possessori di beni gravati da debiti ipotecari.**

Una prima osservazione: *se i beni gravati da debiti ipotecari non si trovano in una delle 5 condizioni* a) b) c) d) e) *che abbiamo elencate in precedenza e che riguardano beni non assoggettati alla imposta sui terreni od a quella sui fabbricati; se, in altre parole, i possessori di beni gravati da debiti ipotecari pagano tale imposta, non occorre che presentino la dichiarazione con il modello n. 1: basta che compilino e presentino il modello n. 2.*

I possessori di beni gravati da debiti ipotecari hanno il diritto di ottenere la detrazione dei debiti stessi; non è deducibile qualsiasi altra forma di debito o di passività.

La detrazione è ammessa quando si verifichino le seguenti condizioni:

a) che l' ipoteca sia stata regolarmente inscritta anteriormente al 5 ottobre 1936;

b) che la stessa gravi il bene dal cui valore si chiede la detrazione;

c) che il reddito che deriva al creditore ipotecario risulti accertato o denunciato agli effetti della imposta di ricchezza mobile dovuta dal creditore medesimo.

Evidentemente, la detrazione sarà concessa solo per il capitale effettivamente dovuto al 31 dicembre 1936, e ciascun credito ipotecario verrà detratto dal valore dei soli immobili

che lo garantiscono, esclusi gli altri beni posseduti dal debitore e non gravati dall' ipoteca.

I crediti assistiti da privilegio speciale annotato nei libri tavolari, che siano stati concessi in dipendenza di opere di bonifica, non vengono detratti nel caso in cui il maggior reddito dei terreni derivante nelle opere stesse non venga assoggettato per il 1937 alla ordinaria imposta fondiaria e non sia quindi considerato ai fini della sottoscrizione e della imposta straordinaria immobiliare.

Per ottenere la detrazione dei crediti ipotecari i possessori dei beni immobili gravati da ipoteche devono presentare **entro il 5 dicembre p. v., a pena di decadenza,** una dichiarazione all' Ufficio delle imposte dirette nella cui circoscrizione sono situati i beni ipotecati, la quale va fatta, come abbiamo già accennato, nel modello n. 2. Questo modello è stato compilato con estrema semplicità e chiarezza e pertanto riteniamo superflua qualsiasi delucidazione; diremo solo che nel caso di Istituti a circoscrizione provinciale o regionale, il « Comune nel quale il credito è inscritto per l'imposta di ricchezza mobile », si presume sia quello in cui l' Istituto ha la sua sede legale. Nella seconda facciata del modello il contribuente può apporre le annotazioni che riterrà opportune; la terza facciata è riservata alle annotazioni ed ai rilievi dell' Ufficio distrettuale delle imposte, e nella quarta vi sono, come nel modello n. 1, delle avvertenze delle quali parleremo ora.

Anche per questa dichiarazione vale quanto abbiamo già detto nei riguardi della facoltà di presentarla al Comune, del rilascio della ricevuta da parte dell' Ufficio ricevente e del modo di procedere nel caso in cui gli immobili siano situati in due o più Comuni.

I modelli n. 1 e n. 2 vengono distribuiti gratuitamente presso gli Uffici delle imposte e gli Uffici municipali.

Le varie dichiarazioni possono essere fatte anche da persone diverse dagli interessati; queste persone però debbono avere un mandato che può essere rappresentato anche da una semplice lettera.

A corredo della dichiarazione di cui al modello n. 2 il possessore deve produrre lo stato ipotecario con gli annotamenti a data corrente. La richiesta per il rilascio di tale stato va fatta all' Ufficio tavolare presentando il modello n. 3, debitamente compilato; anche tale modello viene distribuito gratuitamente dagli Uffici dianzi indicati.

Modello n. 3

PRESTITO REDIMIBILE 5 % ED IMPOSTA STRAORDINARIA IMMOBILIARE

(R. D. Legge 5 ottobre 1936, n. 1743)

DOMANDA DI CERTIFICATO IPOTECARIO (in carta libera, per l' articolo 22 del decreto legge sopraindicato).

On. UFFICIO TAVOLARE di .....
(località ove risiede l' Ufficio)

Per gli effetti di cui all' art. 8 del R. D. Legge 5 ottobre 1936, n. 1743, si chiede lo stato a data corrente, in carta libera, delle note ipotecarie inscritte contro (1) .....

.....

e dipendenti dai seguenti atti:

(2) 1 - ..... per la somma capitale di L. .....
2 - ..... per la somma capitale di L. .....
3 - ..... per la somma capitale di L. .....
4 - ..... per la somma capitale di L. .....

Addì .....1936-XV. Il Richiedente

.....

(1) Cognome, nome, paternità e domicilio del debitore.
(2) Data dell' atto e notaio rogante, ovvero estremi della sentenza, ecc.

Per ciascun certificato ipotecario rilasciato compete al funzionario addetto all' Ufficio tavolare il diritto di L. 3.

Quando trattasi di mutui concessi da istituti che esercitano il credito fondiario, il certificato può essere sostituito da altro in carta libera rilasciato dall' ente creditore, attestante altresì l'effettivo ammontare del credito per sorte capitale al 31 dicembre 1936.

Il certificato dell' Ufficio tavolare o dell' Istituto creditore può essere presentato **fino al 5 febbraio 1937,** ma ciò non dispensa il possessore dall' obbligo della dichiarazione delle passività entro il 5 dicembre 1935, e da quello delle variazioni in meno verificatesi nei mutui fino al 31 dicembre 1936.

*
* *

Raccomandiamo vivamente di compilare le dichiarazioni con la massima esattezza e ricordiamo che i *possessori delle 5 categorie di immobili non assoggettati all' imposta sui terreni od a quella sui fabbricati* che omettono di fare la dichiarazione o presentano una dichiarazione infedele, e tutti coloro che non versano le quote di sottoscrizione e l' imposta immobiliare, incorrono nelle penalità previste dal R. D. 17 settembre 1931, n. 1608, le quali sono quelle in vigore per l' applicazione di tutte le altre imposte dirette.

Coloro che posseggono immobili gravati da debiti ipotecari per i quali pende giudizio di graduazione per la loro cancellazione, non debbono chiedere la detrazione dei debiti stessi.

Siamo certi che i nostri rurali daranno, anche in questa occasione, una nuova prova di civismo e di piena comprensione delle necessità della pubblica finanza, adempiendo scrupolosamente alle prescrizioni alle quali sono tenuti; in tal modo verrà facilitato, nel comune interesse, anche il compito degli Uffici preposti all' applicazione della legge. DOTT. U. STACCHIOTTI

LA BONIFICA DEI TERRENI SALSI

(continuazione — vedi n. 19 e 20)

La concentrazione poi dei sali alcalini può manifestare sulla vegetazione un' azione nociva dipendente dai fenomeni osmotici che possono avverarsi. Così p. es., se la concentrazione dei sali nel terreno è superiore a quella presente nelle cellule delle piante, avviene un passaggio di liquido dalle cellule verso il terreno, e se la differenza della concentrazione è forte, le cellule finiscono col perdere una forte quantità di acqua: avviene cioè il fenomeno della plasmolisi e la pianta avvizzisce. Nelle piante comuni questo fatto si avvera già a concentrazioni saline intorno all' 1 % di cloruro sodico, mentre per certe *alofite* (piante resistenti alla salsedine) la soluzione 1 3 % di cloruro sodico rappresenta l' *optimum* per la loro crescita: terreni che contengono il cloruro sodico in questa concentrazione presentano vegetazione più ricca ed una superficie assimilante maggiore. Se però si sorpassano questi limiti, anche esse cominciano a soffrire. Queste piante hanno la proprietà di poter assumere dal terreno una grande quantità di sali solubili, come cloruro sodico e solfato sodico, accumulandoli nei loro tessuti (il *Chenopodium maritimus*, p. es., contiene nelle sue ceneri 45 % di cloro e di sodio) per cui in esse risulta fortemente aumentata la pressione osmotica che può raggiungere, come ha constatato il Keller, sino le 79 atmosfere e più, pressione enorme a cui queste piante possono ancora resistere, mentre com' è noto, la pressione osmotica normale dei vegetali si aggira intorno alle 5-7 atmosfere ed in certi casi di cellule molto ricche di sali solubili può arrivare a 15-20 atmosfere. L' alta pressione osmotica conferisce a queste piante una elevata resistenza rispetto al disseccamento.

Oltre alla reazione alcalina influiscono variamente sullo sviluppo della vegetazione i vari tipi di sali alcalini, a seconda degli elementi che li compongono. Dei tre sali che più comunemente

troviamo nei terreni alcalini, cioè cloruro sodico, carbonato sodico e solfato sodico, il meno dannoso è il solfato sodico.

Dalle esperienze di Hilgard è risultato per es. che l'orzo può sopportare quantitativi di solfato di sodio due volte maggiori del cloruro sodico e cinque volte maggiori del carbonato sodico.

A proposito di quest' ultimo, l' azione nociva che esso determina consiste, come rileva il Todaro, nella corrosione della corteccia specialmente presso il colletto radicale, azione che è tanto più forte quanto più elevata è la quota in cui entra il carbonato sodico nel miscuglio salino.

Il comportamento delle *alofite* di fronte a concentrazioni saline tali da essere letali per altre specie, dimostra come le piante in genere non subiscano passivamente l' azione dei vari fattori inerenti all' ambiente in cui vivono, ma modificandoli hanno la possibilità di resistere a determinati fattori nocivi, subendo un graduale adattamento alle nuove condizioni oppure cercando di modificare il terreno. Tipico esempio di questo adattamento è la sulla, pianta molto resistente all' alcalinità del terreno. Essa deve questa sua grande resistenza al fatto che attraverso alle sue radici emette nell' ambiente dell' acido carbonico che attenua la reazione del mezzo in cui essa vive.

Così per mezzo d' un graduale adattamento alcune piante hanno raggiunto col tempo una speciale resistenza all' acidità, altre all' alcalinità dell' ambiente. Queste differenti proprietà sono servite di base per distinguerle in piante *ossifile*, cioè resistenti nei terreni acidi e *anossifile*, cioè resistenti nei terreni alcalini.

Le piante che sopportano i maggiori tenori di salsedine si limitano a poche specie e di queste le più importanti sono: le *salsole*, gli *statici*, gli *atrepeici*, i *tamarici*, le *salicornie*.

Queste poche specie ci interessano in modo particolare, poichè costituiscono la flora spontanea dei terreni salsi, anche di quelli contenenti alti tenori di salsedine. Questa vegetazione spontanea è molto utile agli effetti del successivo risanamento ed avviamento a coltura dei terreni salsi perchè coll' apporto continuo di sostanze organiche migliora il terreno ed in certi casi, come in certi terreni litoranei, risulta utile alla fissazione ed al consolidamento delle sabbie.

Il tamarice poi è l' unica pianta legnosa che può allignare in questi terreni e che può essere usata utilmente come siepe e frangivento.

(continua)

Dott. C. Bradamante

NOTIZIARIO

Ammasso lana della seconda tosatura. — Si informano i produttori interessati che l'ammasso della lana proveniente dalla seconda tosatura sarà effettuato dal Consorzio agrario della Provincia d'Istria nei giorni e nelle località che verranno resi noti con pubblici avvisi dei Podestà dei Comuni.

All'atto della consegna della lana all'ammasso dovrà essere presentata la ricevuta rilasciata dal Comune al momento della denuncia della lana prodotta.

La lana dovrà venire presentata all'ammasso suddivisa in bianca (bigia carbonata) e nera.

Verranno senz'altro respinte tutte le partite di lana non accompagnate dal documento rilasciato dal Comune, nonchè quelle per cui non sia stata effettuata la suddivisione in bianca e nera.

All'atto della consegna verranno corrisposte ai produttori Lire 3 per ogni chilogrammo di lana ammassato.

Si raccomanda la scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui sopra allo scopo di agevolare il compito dell'ente ammassatore.

Prenotazione materiali agrari presso la filiale di Parenzo del Consorzio agrario provinciale. — Dal 16 del c. m. al 20 dicembre p. v. sono aperte le prenotazioni per l'acquisto dei seguenti materiali agrari:

Fertilizzanti: perfosfato 14-16, 16-18 e 18-20; fosforite Italia, fosfato biammonico, sale potassico, calciocianamide, nitrato di soda, nitrato di calcio, solfato ammonico.

Materiali da innesto: filo di ferro zincato, filo di ferro da innesto, tappi da innesto, tenaglie d'Aliens.

Sementi: erba medica, trifoglio pratense, veccia, patate, granoturco, fagiuoli, piselli, ceci.

Inoltre la filiale è largamente fornita di tutte le *sementi da orto.*

Macchine ed attrezzi: aratri, erpici, ecc.

A richiesta può essere fornita prontamente qualsiasi macchina con le più ampie garanzie sul funzionamento e sul materiale.

Alberi fruttiferi: a richiesta può essere fornito, con le massime garanzie, qualsiasi albero fruttifero.

Farine, granoturco e fagiuoli: la filiale è sempre fornita di generi di prima necessità che vengono ceduti a prezzi di assoluta convenienza.

*
* *

Si raccomanda vivamente agli agricoltori di prenotare il loro fabbisogno di materiali agrari entro il termine indicato; specie per i nitrati la fornitura sarà effettuata soltanto a coloro che ne avranno fatta regolare e tempestiva richiesta.

Commercio dei vini in Istria. — La Unione provinciale agricoltori ci trasmette i seguenti dati riguardanti il mese di settembre c. a.:

Albona — Cons. bianco e rosso hl. 1649.12, prezzo L. 100—110 bianco e rosso.
Barbana — Cons. bianco e rosso hl. 107.03, prezzo L. 90—100 bianco e rosso.
Bogliuno — Cons. bianco e rosso hl. 26.55, esport. bianco e rosso 10.25, prezzo L. 85 bianco e rosso.
Buie — Cons. bianco e rosso hl. 172.89, esport. bianco e rosso 1421.40, prezzo L. 75—110 bianco e rosso.
Canfanaro — Cons. bianco e rosso hl. 15.15, esport. bianco e rosso 61.81, daziato in abbonamento 42.40, prezzo L. 80—90 bianco e rosso.
Capodistria — Cons. bianco e rosso hl 686.42, esport. bianco e rosso 270.62, prezzo L. 130—140 bianco e rosso.
Cherso — Cons. bianco e rosso hl. 186.50, prezzo L. 90—100 bianco e rosso.
Cittanova — Cons. bianco e rosso hl. 34, esport. bianco e rosso 203, daziato in abbonamento 20, prezzo L. 100—110 bianco e rosso.
Erpelle — Cons. bianco e rosso hl. 43.90, prezzo L. 100 bianco e rosso.
Fianona — Cons. bianco hl. 105, rosso 55, prezzo L. 80—90 bianco e rosso.
Gimino — Cons. bianco e rosso hl. 121.55, esport. bianco e rosso 53.52, prezzo L. 80 bianco e rosso.
Grisignana — Cons. bianco e rosso hl. 40.74, esport. bianco e rosso 150.56, prezzo L. 75-100 bianco e rosso.
Isola — Cons. bianco e rosso hl. 123.72, esport. bianco e rosso 290.61, prezzo L. 100—115 bianco e rosso.
Lanischie — Cons. bianco e rosso hl. 19.07, prezzo L. 90 bianco e rosso.
Lussinpiccolo — Cons. bianco hl. 86, rosso 171, prezzo L. 100—110 bianco e rosso.
Maresego — Cons. bianco e rosso hl. 35.05, esport. bianco e rosso 27.36, prezzo L. 80—95 bianco e rosso.
Monte di Capodistria — Cons. bianco e rosso hl. 41.14, esport. bianco e rosso 138.40, prezzo L. 90 bianco e rosso.
Montona — Cons. bianco e rosso hl. 39.64, esport. bianco e rosso 327.70, prezzo L 90—100 bianco e rosso.
Neresine — Cons. bianco hl. 5, rosso 11, prezzo L. 100—110 bianco e rosso.
Orsera — Cons. bianco e rosso hl. 9.93, esport. bianco e rosso 425, daziato in abbonamento 68.15, prezzo L. 100—120 bianco e rosso.
Ossero — Cons. bianco hl. 4, rosso 8, prezzo L. 90—100 bianco e rosso.
Parenzo — Cons. bianco e rosso hl. 370.48, esport. bianco e rosso 1897.63, daziato in abbonamento 62.46, prezzo L. 100—120 bianco e rosso.
Pinguente — Cons. bianco e rosso hl. 119.46, esport. bianco e rosso 315.65, daziato in abbonamento 95, prezzo L. 80 bianco e rosso.
Pirano — Cons. bianco e rosso hl. 498.12, esport. bianco e rosso 545.87, prezzo L. 85—110 bianco e rosso.
Pola — Cons. bianco hl. 575.38, rosso 2200.40, in bottiglia 1.50, prezzo L. 90—100 bianco e rosso.
Portole — Cons. bianco e rosso hl. 18.90, esport. bianco e rosso 112.87, daziato in abbonamento 80, prezzo L. 90—100 bianco e rosso.
Rovigno — Cons. bianco e rosso hl. 447.83, esport. bianco e rosso 133.75, prezzo L. 100—110 bianco e rosso.

Rozzo — Cons. bianco e rosso hl. 16,95, esport. bianco e rosso 35.50, daziato in abbonamento 36.75, prezzo L. 85 bianco e rosso.

Sanvincenti — Cons. bianco e rosso hl. 51.13, esport. bianco e rosso 242.23, prezzo L. 80—90 bianco e rosso.

Umago — Cons. bianco e rosso hl. 165.20, prezzo L. 80—110 bianco e rosso.

Valle — Cons. bianco e rosso hl. 26.69, esport. bianco e rosso 56.40, prezzo L. 90—100 bianco e rosso.

Verteneglio — Cons. bianco e rosso hl. 40.09, esport. bianco e rosso 840.14, prezzo L. 80—105 bianco e rosso.

Villa Decani — Cons. bianco e rosso hl. 85.55, esport. bianco e rosso 42.13, prezzo L. 90—100 bianco e rosso.

Visignano — Cons. bianco e rosso hl. 54.10, esport. bianco e rosso 791.77, daziato in abbonamento 5.65, prezzo L. 90—100 bianco e rosso.

Visinada — Cons. bianco e rosso hl. 62.97, esport. bianco e rosso 580.76, daziato in abbonamento 14.39, prezzo L. 100—110 bianco e rosso.

Il Calendario dell'agricoltore istriano per il 1937, che è già stato posto in vendita in tutti i Comuni della Provincia, si presenta anche in questa edizione, la 48ª, nel miglior modo per l'accuratezza e la precisione con le quali le varie rubriche sono state compilate, e per la dovizia di dati, di notizie, di consigli che lo rendono utile non soltanto all'agricoltore, ma in genere a tutte le famiglie.

Esprimiamo la certezza che il lodevole zelo dello Stabilimento tipografico Coana sarà compensato dall'ottima accoglienza che i nostri rurali riserveranno alla bella pubblicazione.

Notizie sull'esito di alcuni mercati di animali tenuti nelle provincie d'Istria, del Carnaro e di Trieste.

Siana, 26-IX. — Animali presentati: Buoi 3, Vacche 3, Cavalli 1, Asini 2, Suini 55. Prezzi verificatisi: Suini L. 80—120 per capo.

Andamento del mercato: vennero venduti 15 suini.

Gli animali furono visitati e trovati sani.

Montona, 19-X. — Animali presentati: Buoi 147, Vacche 139, Vitelli 30, Cavalli 5, Muli 2, Asini 157, Suini da allevamento 108, Ovini 25, Caprini 9. Prezzi verificatisi: Buoi da macello L. 290—320, da allevamento L. 320—340, Vacche da macello L. 220—240, da allevamento L. 260—290, Vitelli da macello L. 340—360, da allevamento L. 370—390, al q.le peso vivo; Cavalli L. 1200—1500, Muli L. 600—900, Asini L. 100—400, Suini da allevamento L. 60—120, Ovini L. 60—80, Caprini L. 70—100, per capo.

Andamento del mercato: mediocre affluenza di bestiame e di compratori; furono eseguite 81 variazioni di proprietà di bovini adulti.

Nessun caso accertato o sospetto di malattie infettive e diffusive.

Infortuni agricoli nel mese di settembre 1936 — Durante il mese di settembre vennero denunciati alla Cassa mutua giuliana infortuni agricoli in Trieste, complessivamente 533 infortuni e precisamente 36 della provincia di Trieste, *204 della provincia di Pola,* 62 del Goriziano, 19 della provincia del Carnaro e 212 dell'Udinese.

Lo stato degli infortuni alla fine del mese di settembre era il seguente: infortuni mortali 9; infortuni con prevedibile invalidità permanente 226; infortuni con indennità per inabilità temporanea 32.

Il numero degli infortuni e le indennità pagate durante il mese di settembre risultano dal prospetto che segue:

Provincia	Temporanea		Permanente		Morte		Totale	
	N.	Lire	N.	Lire	N.	Lire	N.	Lire
Trieste	—	—.—	8	15.342.—	—	—.—	8	15.342.—
Pola	*5*	*625.—*	*17*	*39.307.40*	—	—.—	*22*	*39.932.40*
Gorizia	1	64.—	9	22.050.55	1	6.000.—	11	28.114.55
Fiume	—	—.—	10	18.236.15	—	—.—	10	18.236.15
Udine	6	385.—	13	30.966.—	4	25.860.—	23	57.211.—
Assieme	12	1.074.—	57	125.902.10	5	31.860.—	74	158.836.10
Pagate fino al 31 agosto	141	13.985.50	312	730.526.70	41	216.454.—	494	960.966.20
Complessivamente al 30 settembre	153	15.059.50	369	856.428.80	46	248.314.—	568	1.119.802.30

Stato civile del Comune di Parenzo
mese di Ottobre.

Nati: Maschi 7, Femmine 7. Totale 14
Morti: 6
Aumento popolazione 8

Matrimoni celebrati: 6

Bollettino dello stato sanitario del bestiame.

Data	Malattie	Circondari	Comuni	Specie degli animali *)	Numero delle stalle infette	
					rimaste dalle settimane precedenti	Nuove denunzie
PROVINCIA D'ISTRIA						
Dal 16 al 31-X (nessuna denunzia)						
PROVINCIA DI TRIESTE						
Dal 16 al 31-X	Mal rossino	Trieste	Trieste	S	—	8

*) B-bovini, E-equini, O-ovini, Cap.-caprini, S-suini, Can.-canini, P-pollame.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte all'Istituto agrario provinciale di Parenzo nel mese di Ottobre

Giorno	Pressione barometrica ridotta a 0° ed al mare mm. 700 +	Temperatura gradi centigradi: Massima nelle 24 ore	Temperatura gradi centigradi: Minima nelle 24 ore	Temperatura gradi centigradi: Media giornaliera	Vento [1]: Direzione (N = Nord S = Sud E = Est W = Ovest)	Vento [1]: Forza (0 = calma 6 = uragano)	Nebulosità [1] (0 = sereno 10 = completamente coperto)	media umidità relativa dell'aria (0 = secca 100 = satura)	Precipitazione dalle ore 8 del giorno precedente alle ore 8 del giorno indicato mm.	Osservazioni
1	63.0	17.3	7.9	12.5	E	1	8	69	—	[1]) osservazioni fatte alle ore 8 antimeridiane
2	62.4	19.9	8.2	13.7	SW	1	5	73	—	
3	63.1	15.5	5.0	10.8	N	0	2	54	10.6	acqua caduta nei mesi precedenti mm. 724.0
4	62.9	15.9	4.2	11.2	N	1	0	55	—	in ottobre » 95.0
5	59.3	16.8	6.2	12.7	E	1	0	72	—	totale mm. 819.0
6	55.4	14.2	10.6	12.9	S	1	10	92	22.0	
7	49.4	12.2	7.6	8.6	E	2	10	86	18.6	
8	52.3	13.8	5.8	9.7	SW	0	10	81	12.4	
9	60.1	13.0	7.0	10.2	SE	1	10	74	2.0	
10	59.6	16.0	8.8	12.1	NE	0	10	94	7.4	
11	61.7	14.5	9.5	12.1	E	0	10	93	12.8	
12	63.3	16.2	9.0	12.2	E	2	2	64	—	
13	61.9	15.3	1.8	9.4	E	1	0	62	—	
14	60.6	17.8	3.7	11.7	SE	1	1	61	—	
15	66.7	18.2	4.8	12.1	SE	0	1	72	—	
16	66.9	18.3	6.6	12.7	S	1	3	82	—	
17	66.6	17.8	6.8	12.9	SE	0	5	83	—	
18	64.8	17.7	6.8	13.5	SE	0	1	82	—	
19	61.7	17.7	11.9	15.2	SE	1	10	87	—	
20	54.6	16.3	13.9	14.4	W	1	9	83	—	
21	64.6	16.5	7.2	11.6	NE	1	8	75	3.8	
22	67.7	17.2	1.1	11.6	SE	1	10	72	—	
23	66.7	17.1	6.7	12.1	E	0	1	82	—	
24	65.8	18.3	7.5	13.0	SE	1	1	73	—	
25	64.3	17.8	6.7	13.1	SE	0	0	75	—	
26	62.4	15.5	9.2	12.2	SE	1	5	85	—	
27	62.8	17.0	8.0	13.0	S	1	3	83	—	
28	55.5	15.1	10.5	12.4	SE	0	10	88	—	
29	61.0	15.0	3.8	10.2	E	1	4	69	5.4	
30	65.4	13.0	7.5	10.7	SE	2	10	55	—	
31	63.8	9.5	6.2	7.9	NE	0	10	71	—	

Listino dei prezzi dei principali prodotti agrari verificatisi in provincia nel mese di Ottobre

(Dati del Consiglio provinciale della economia corporativa di Pola)

Denominazione dei prodotti	Prezzi	Annotazioni
Vini		
Vino bianco comune . . all'ettol.	60—100	alla produzione, pronta consegna e pagamento
» nero » . . . »	60—100	»
Olî		
Olio d'oliva, tipo Bari . al q.le	680—690	dal grossista al dettagliante, franco negozio dettagliante, fusto escluso, pagamento 30 giorni
Foraggi		
Fieno sciolto . . . . . al q.le	13—16	al mercato, pronta consegna e pagamento
Fieno pressato . . . . »	15—18	»
Erba medica . . . . . »	25—28	»
Paglia in balle . . . . »	14—16	»
Avena nostrana . . . . »	95—98	dal produttore al grossista, franco stazione Pola, tela per merce, pronto pagamento
Cereali		
Grano . . . . . al q.le	118	prezzi dell'ammasso
Granoturco . . . . . »	108	dal grande grossista al grossista, franco stazione Pola, tela per merce, pagamento 30 giorni
Bestiame da macello, pollame, uova, latte		
Buoi I. qual. (peso vivo) al q.le	330—350	al mercato, pronta consegna e pagamento
» II. » » »	270—300	»
Vacche I. » » »	250—280	»
» II. » » »	160—200	»
Vitelli » »	450—520	»
Pollame adulto . . . . al chg.	9—9.50	»
Uova fresche . . . . . » cento	35—38	»
Latte . . . . . » litro	0.65	»
Combustibili		
Legna da ardere . . . al q.le	8.50—9	al mercato, pronta consegna e pagamento
Carbone di legna . . . »	34—36	»

Dott. E. Benedini, Direttore responsabile **Dott. U. Stacchiotti**, Redattore - capo